

273



Consiglio Regionale
della Puglia

Tento legge n. 273

1.

LEGGE REGIONALE

“Disciplina per l’attivazione dei corsi di qualificazione per l’accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza”



LEGGE REGIONALE

“Disciplina per l’attivazione dei corsi di qualificazione per l’accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

Art. 1

- 1. La Giunta regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di “operatore tecnico addetto all’assistenza”, di cui all’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n.295.**
- 2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.**
- 3. Nel programma formativo annuale la Giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.**
- 4. L’ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura non superiore al 50 per cento della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari, in possesso del diploma della scuola dell’obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.**